





e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.

### **L.R. 19/2008 - Art. 13**

*Comma 5 - Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.*

### **Prolungamento ex lege della validità degli atti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19**

Il comma 2 dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 recita che:

*“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.*

*Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.*

Il comma 2-sexies dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 recita che:

*“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.*

Per quanto sopra, e data l'ampiezza dell'espressione utilizzata al comma 2 dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, **si ritiene che anche i termini di validità delle autorizzazioni sismiche e dei depositi del progetto esecutivo riguardante le strutture (di cui agli art. 11 e 13 della L.R. 19/2008) in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) conservino la**



loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, e dunque fino al 29 giugno 2022.

**DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”.**

**Art. 2. Ambito di applicazione e disposizioni transitorie**

Comma 1 - *Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.*

<b>Casi di opere pubbliche o di pubblica utilità</b>	<b>condizione</b>	<b>applicazione previgenti NTC</b>
<u>in corso di esecuzione prima del 22/03/2018</u>		<i>fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi</i>
<u>per i contratti pubblici di lavori già affidati prima del 22/03/2018</u>	<i>solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (entro il 22/03/2023)</i>	<i>fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi</i>
<u>progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22/03/2018</u>	<i>solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni (entro il 22/03/2023) solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC/2008)</i>	<i>fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi</i>



Comma 2 - Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

<b>Casi di opere private</b>	<b>applicazione previgenti NTC</b>
<u>le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione prima del 22/03/2018</u>	fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
<u>per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima del 22/03/2018</u>	fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

**Circolare Regione Emilia-Romagna prot. PG.2018.0226483 del 30/03/2018 avente per oggetto “Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore nelle nuove norme tecniche per le costruzioni”**

#### **PARAGRAFO 7: Nuove norme tecniche per le costruzioni**

Si coglie l'occasione per ricordare che il 20 febbraio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 che reca le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) che sono entrate in vigore il 22 marzo 2018. Le nuove NTC aggiornano e sostituiscono le precedenti del 2008.

**In via transitoria** è previsto (art. 2, comma 1, del decreto) che le previgenti NTC possono continuare ad essere applicate fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico:

- 1) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** in corso di esecuzione alla data del 22 marzo 2018;
- 2) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** oggetto di contratti pubblici di lavori affidati prima del 22 marzo 2018;
- 3) per le **opere pubbliche o di pubblica utilità** la cui progettazione esecutiva o definitiva sia stata affidata prima del 22 marzo 2018.

Nei casi 2) e 3) tale facoltà di continuare ad applicare le previgenti NTC è subordinata alla condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (cioè entro 5 anni dall'entrata in vigore delle NTC 2018). Nel caso 3) inoltre la facoltà è esercitabile solo per i progetti redatti secondo le NTC del 2008.

**In via transitoria** è previsto per le **opere private** (art. 2, comma 2, del decreto) che le previgenti NTC possono continuare ad applicarsi fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico:

- 1) se le opere strutturali sono in corso di esecuzione alla data del 22 marzo 2018;



2) o se alla stessa data sia stato "depositato" il progetto esecutivo presso gli uffici competenti.

Considerata la genericità dell'indicazione presente nell'art. 2 del decreto, in quanto negli articoli 93 e 94 del DPR 380 del 2001 non è presente la nozione di deposito del progetto strutturale (utilizzata invece nella legge regionale per indicare il procedimento nelle zone a bassa sismicità<sup>18</sup>), si deve ritenere che la norma transitoria in esame si riferisca all'avvenuta presentazione del progetto delle opere strutturali prima del 22 marzo 2018, ai fini sia del rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 19 del 2008, sia della procedura di deposito del progetto sismico, di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

Infine si ritiene non applicabile la disposizione dell'art. 11, comma 5 bis della LR 19 del 2008, la quale prevede la decadenza dell'autorizzazione sismica a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche per le costruzioni salvo che i lavori siano già iniziati e siano completati nel termine di validità dell'autorizzazione, poiché nel caso specifico prevalgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2 del DM 17 gennaio 2018<sup>1</sup>.

In sostanza sebbene nella citata circolare non vi sia un esplicito riferimento al caso della proroga dell'autorizzazione sismica di cui all'articolo 11, comma 5 L.R. n.19 del 2008 (richiamato anche dall'art. 13 comma 5), **è indicato un importante principio che può trovare applicazione anche nel caso in esame, ovvero che le NTC del 2018 hanno regolato il proprio impatto sui procedimenti in corso con una apposita disciplina transitoria, che ne limita l'ambito di applicazione, con l'effetto di far venir meno in radice la possibilità di un contrasto tra i titoli rilasciati in precedenza e le nuove NTC ed è confermata l'efficacia tipica delle norme transitorie, inserite negli atti normativi e nei piani, di limitare nel tempo o nel campo di applicazione gli effetti prodotti dalle nuove discipline**

---

<sup>1</sup> Nota 19 (Circolare Regione Emilia-Romagna prot. PG.2018.0226483 del 30/03/2018)

*Per le autorizzazioni e i depositi sismici la legge regionale n. 19 del 2008 richiama il principio generale dell'ordinamento secondo cui i titoli abilitativi per i quali non siano ancora iniziati i lavori decadono per effetto dell'entrata in vigore di una normativa con essi incompatibile ("L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni"), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato (articolo 11, comma 5 -bis della L.R. n. 19 del 2008, richiamato dall'art. 13, comma 5).*

*Ma le NTC del 2018 hanno regolato il proprio impatto sui procedimenti in corso con una apposita disciplina transitoria, che limita il proprio ambito di applicazione ai progetti depositati dopo il 22 marzo 2018, con l'effetto di far venir meno in radice la possibilità di un contrasto tra i titoli rilasciati in precedenza (e per i quali non sono ancora iniziati i lavori) e le nuove NTC. Infatti, l'articolo 2 del decreto approvativo delle NTC 2018, facendo salve le opere per cui a quella data siano iniziati i lavori, ma anche tutti i progetti predisposti in conformità alle NTC 2008 e depositati in Comune prima del 22 marzo, limitano l'ambito di applicazione delle NTC 2018 alle pratiche depositate dopo il 22 marzo u.s. con l'effetto che viene meno il presupposto di detto contrasto con i titoli abilitativi rilasciati antecedentemente e con i progetti depositati prima della medesima data, in quanto gli uni e gli altri sono soggetti espressamente alla normativa previgente.*

*In altre parole, anche in questo caso, si conferma l'efficacia tipica delle norme transitorie, inserite negli atti normativi e nei piani, di limitare nel tempo o nel campo di applicazione gli effetti prodotti dalle nuove discipline contenute nei medesimi provvedimenti, in deroga alle regole generali che regolano gli effetti della loro entrata in vigore.*



contenute nei medesimi provvedimenti, in deroga alle regole generali che regolano gli effetti della loro entrata in vigore.

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, si ritiene che in linea generale possa applicarsi la proroga dell'autorizzazione sismica o della denuncia di deposito del progetto strutturale qualora sussistano le condizioni di cui all'art 2 del Decreto 17 gennaio 2018 di aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (richiamate al § 7 della circolare prot. PG.2018.0226483 del 30/03/2018).

Si precisa che la proroga dell'autorizzazione sismica o della denuncia di deposito del progetto strutturale attiene esclusivamente alla data di validità del titolo sismico la quale viene posticipata al massimo di 5 anni, restando invariato ogni altro contenuto del progetto come depositato o come autorizzato.<sup>2</sup> Da ciò discende che con la comunicazione di proroga non debba essere di nuovo trasmesso il progetto, restando invariato quello già assentito.

In sintesi:

**A) Importo rimborso forfettario per spese istruttorie (DGR 1934/2018):**

<u>Proroga validità titolo abilitativo sismico</u>	<u>Autorizzazione sismica Euro 100</u>	<u>Deposito del progetto relativo alle strutture Euro 50</u>
--	--	--

**B) Asseverazione (art. 11, comma 5 e art. 13, comma 5 della L.R. 19/2008):**

<u>Progetti redatti con le NTC 2008</u>	<i>Occorre asseverare che si rientra in uno dei casi previsti dal regime transitorio di cui all'art. 2 del D.M. 17/01/2018; specificando che il progetto è rimasto invariato (NO presenza di varianti sostanziali) e che è stato redatto secondo le NTC 2008.</i>	Nel corso dell'istruttoria occorre verificare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il titolo sismico sia ancora valido,</li> <li>- l'importo del rimborso forfettario e l'Ente al quale è stato versato,</li> <li>- che la nuova data di scadenza indicata nella comunicazione non sia superiore a cinque anni.</li> </ul>
<u>Progetti redatti con le NTC 2018</u>	<i>Occorre asseverare che non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni.</i>	

<sup>2</sup> Diversamente per le varianti sostanziali è richiesto un nuovo ed autonomo titolo da esaminare in relazione alla normativa tecnica vigente alla data della presentazione.



### C) Struttura preposta al rilascio della proroga

#### 1) Pratiche ordinarie

<b>Titolo da prorogare</b>	<b>Struttura che ha rilasciato il titolo</b>	<b>Struttura preposta al rilascio della proroga</b>
Autorizzazioni sismiche sovracomunali	Autorizzazione rilasciata da struttura tecnica regionale	Proroga da presentare all'Area Geologia, Suoli e Sismica
Autorizzazioni sismiche sovracomunali	Autorizzazione rilasciata da struttura tecnica comunale	Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale territorialmente competente
Autorizzazioni sismiche non sovracomunali	Autorizzazione rilasciata da struttura tecnica regionale o da struttura tecnica comunale	Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale territorialmente competente
Depositi opere di interesse sovracomunale	Parere sulla pratica originaria sottoposta a controllo rilasciato dalla struttura tecnica comunale o deposito non sottoposto a controllo di merito	Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale
Depositi opere di interesse sovracomunale	Parere sulla pratica originaria sottoposta a controllo rilasciato da struttura tecnica regionale	Proroga da presentare all'Area Geologia, Suoli e Sismica
Depositi opere di non interesse sovracomunale ( <u>per tutti i depositi inclusi quelli sorteggiati per il controllo di merito</u> )		Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale territorialmente competente

#### 2) Pratiche riguardanti la ricostruzione post sisma 2012

Autorizzazioni sismiche in genere (di interesse sovracomunale o non)	Autorizzazione rilasciata da struttura tecnica regionale	Proroga da presentare all'Area Geologia, Suoli e Sismica
Autorizzazioni sismiche in genere (di interesse sovracomunale o non)	Autorizzazione rilasciata da struttura tecnica comunale	Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale territorialmente competente
Depositi ( <u>limitatamente a quelli sottoposti a controllo di merito</u> )	Parere rilasciato dalla struttura tecnica regionale	Proroga da presentare all'Area Geologia, Suoli e Sismica
Depositi (esclusi quelli di cui al punto precedente)		Proroga da presentare alla struttura tecnica comunale territorialmente competente



E' consentita una sola proroga per un massimo di 5 anni, decorrenti dalla data di decadenza del titolo (deposito sismico o autorizzazione) in corso di validità.

La comunicazione regolarmente trasmessa ha efficacia immediata e consente la prosecuzione dei lavori.

La struttura competente può verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dagli articoli 11 e 13 della LR 19 del 2008 entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di proroga.

Ing. Sergio Monti  
*(documento firmato digitalmente)*

*RR/VP*